

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Dipartimento di Prevenzione	 REGIONE LAZIO	
	Procedura Gestione Esposto, Denuncia, Querela	Rev. 1 Del 03/04/2024	Pag. 1 di 10
		PGDP16	

Indice

1. Premessa
2. Scopo e obiettivi
3. Campo di applicazione e destinatari
 - 3.1. Campo di applicazione
 - 3.2. Destinatari
4. Riferimenti legislativi
5. Termini e definizioni
6. Modalità e Responsabilità
 - 6.1 La denuncia
 - 6.2 La querela
 - 6.3 L'esposto
7. Criteri di condotta
8. Matrice delle responsabilità
9. Tempi per la risposta

Gruppo di Lavoro:

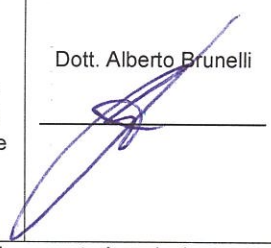
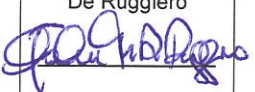
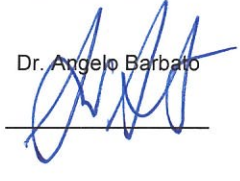
Dr. G. Fovi De Ruggiero Direttore UOC ISP

Dr. M. Grillo Direttore UOC SA-IAPZ

D.ssa V. D'Ovidio Direttore UOC IPTCA

D.ssa D. Russetti Responsabile UOSD IAN

Dott. A. Brunelli Dirigente Personale Tecnico Sanitario della Prevenzione

REDATTO	FIRMA	VERIFICATO	FIRMA	APPROVATO	FIRMA
Dirigente Prof. Sanit. Area della Prevenzione	Dott. Alberto Brunelli 	Responsabile Dipartimento di Prevenzione	Dr. Gianluca Fovi De Ruggiero 	Direttore Sanitario	Dr. Angelo Barbato 
Il presente documento è esclusivamente per uso interno. Per l'utilizzo esterno occorre chiedere l'autorizzazione alla Direzione Sanitaria					

STATO DELLE REVISIONI

DATA	REVISIONE	MOTIVO DEL CAMBIAMENTO
21/10/2022	0	Emissione
03/04/2024	1	Aggiornamento normativo

 Azienda Sanitaria Locale ASL RIETI	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Dipartimento di Prevenzione		 REGIONE LAZIO
	Procedura Gestione Esposto, Denuncia, Querela		Rev. 1 Del 03/04/2024
			Pag. 2 di 10 PGDP16

1. Premessa

L'esposto, la querela e la denuncia sono degli strumenti, a disposizione dei cittadini, finalizzati alla comunicazione delle notizie di reato. Tra questi atti vi sono delle sostanziali differenze; spesso si usano le parole esposto, querela e denuncia come se si trattasse di sinonimi e, a volte, anche impropriamente con riferimento ad ambiti del diritto del tutto inappropriati.

2. Scopo e obiettivi

La presente procedura ha lo scopo di definire in modo inequivocabile le differenze sostanziali tra esposto, querela e denuncia, definendo gli ambiti operativi e di competenza per ogni singola Unità Organizzativa afferente al Dipartimento di Prevenzione

3. Campo di applicazione e destinatari

3.1 Campo di applicazione

- La denuncia

La denuncia è l'atto mediante il quale qualunque persona, che non vi sia obbligata, porta a conoscenza del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria un fatto costituente reato perseguibile di ufficio del quale ha avuto notizia.

A differenza della denuncia da parte di pubblici ufficiali, prevista dall'art. 331 c.p.p., **la denuncia da parte di privati**, di cui all'art. 333 c.p.p., è **facoltativa**.

Solo in alcuni casi, tassativamente determinati, è obbligatoria, e la relativa inosservanza è sanzionata penalmente.

Si ha l'obbligo di presentare denuncia, pena la commissione di un reato, **nei seguenti casi**:

1. Omessa denuncia da parte del cittadino che abbia conoscenza di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo (art. 364 c.p.);
2. Omessa denuncia di cose provenienti da reato (709 c.p.);
3. Omessa denuncia di materie esplodenti (art. 679 c.p.);
4. Omessa denuncia di smarrimento o di furto di armi o di parte di esse o di esplosivi (art. 20, commi 3 e 4, legge 18 aprile 1975, n. 110);

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Dipartimento di Prevenzione		 REGIONE LAZIO	
	Procedura Gestione Esposto, Denuncia, Querela		Rev. 1 Del 03/04/2024	Pag. 3 di 10
			PGDP16	

5. Omessa denuncia di rinvenimento di armi o di parti di esse o di esplosivi (art. 20, commi 5, 6, e 7, legge n. 110/1975);
6. Omessa o tardiva denuncia in ordine a fatti o circostanze relative a sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 3, comma 1, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8).

- La querela

La querela è un atto a forma libera attraverso il quale, come stabilisce l'art. 336 c.p.p., la persona offesa manifesta la propria volontà di procedere **in relazione ad un fatto previsto dalla legge come reato per il quale non debba procedersi d'ufficio**.

Differenza tra denuncia e querela

Differenza principale, pertanto, rispetto alla denuncia, è costituita dal fatto che la **querela** attiene ad un reato punito, appunto, "a querela di parte", donde la natura di **condizione di procedibilità** che la stessa assume. Ciò vuol dire che, nei casi di reati **non** procedibili d'ufficio, in assenza di valida querela non sarà possibile mettere in moto la macchina giudiziaria.

La Corte Costituzionale ha costantemente ribadito che la scelta del regime di procedibilità di un reato è affidata a valutazioni discrezionali del legislatore che presuppongono bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale e che, pertanto, sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalità.

Il diritto di proporre querela, fatta eccezione per le ipotesi previste espressamente dalla legge, è un **diritto personalissimo e si estingue con la morte della persona offesa**.

Ciò significa che se la persona offesa muore prima di aver proposto querela e non in "conseguenza" del reato (art. 90, comma 3), il diritto in questione non può essere esercitato dagli eredi o dai congiunti del defunto; se, invece, la morte sopravviene dopo la proposizione della querela, l'azione penale può essere promossa, essendo stato rimosso l'ostacolo alla procedibilità.

- L'esposto

L'esposto trova la sua fonte normativa nell'art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il quale stabilisce che in via prioritaria l'autorità di pubblica sicurezza, ma anche altra autorità di P.G., provvede, a richiesta dei cittadini, alla **bonaria composizione dei dissidi privati**.

Si tratta, pertanto, di un atto attraverso il quale un cittadino chiede l'intervento dell'Autorità al fine di comporre una controversia tra privati.

Differenza tra esposto, denuncia e querela

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Dipartimento di Prevenzione		
	Procedura Gestione Esposto, Denuncia, Querela	Rev. 1 Del 03/04/2024	Pag. 4 di 10
		PGDP16	

La differenza sostanziale tra l'**esposto**, la denuncia e la querela, risiede nel fatto che con il primo atto il soggetto interessato **si limita a segnalare un determinato accadimento in via prioritaria all'Autorità di P.S. ma anche ad altre Autorità/Enti sollecitando un intervento finalizzato alla composizione della controversia in atto**; in questo caso, il soggetto non fornisce al fatto una qualificazione giuridica, di cui, il più delle volte, non ha certezza; non sa, in altri termini, se il fatto costituisca reato, ma si limita a segnalare l'esistenza di un **dissidio**, che, in ipotesi, potrebbe anche non essere sfociato in un fatto penalmente rilevante: **l'obiettivo è quello di comporre la controversia**, rimettendo all'Autorità che interverrà le valutazioni del caso.

Attraverso gli istituti della **denuncia e della querela**, invece, il cittadino assume che il fatto di cui sia venuto a conoscenza integri una fattispecie delittuosa e si attiva - nell'una o nell'altra direzione a seconda, come abbiamo visto, che si tratti di reato procedibile d'ufficio oppure a querela di parte, per **chiedere l'intervento dell'Autorità Giudiziaria** e la punizione (nel caso della querela) del colpevole.

3.2 Destinatari

La presente procedura è destinata a tutto il personale Tecnico della Prevenzione, Medici e Veterinari che espletano attività ispettiva, afferenti alle UU.OO. del Dipartimento di Prevenzione.

4. Riferimenti legislativi

- Codice penale
- Codice di procedura penale
- TULPS R.D. 18 giugno 1931, n. 773 s.m.i.
- L. 241 del 7 agosto 1990 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- L. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- D.lgs 97 del 25 maggio 2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L.190/2012 e del D.lgs 33/2013 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che recepisce il sistema anglosassone di accesso ai dati "Freedom of Information Act (FOIA)" adottato dal legislatore a modifica ed integrazione del suddetto D.lgs 33/2013
- PTCPT Aziendale 2024-2026 integrato al PIAO (Delibera ASL Rieti n° 91/CS del 30/1/2024)"
- Delibera ASL Rieti n° 878/DG del 9/10/2015 "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso alla documentazione dell'Azienda USL di Rieti in attuazione delle disposizioni della l. 241/90 e s.m.i."
- Deliberazione n. 575/DG del 10.06.2020 "Adozione Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato"

 AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL RIETI	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Dipartimento di Prevenzione		 REGIONE LAZIO
	Procedura Gestione Esposto, Denuncia, Querela		Rev. 1 Del 03/04/2024
			Pag. 5 di 10 PGDP16

5. Termini e definizioni

- Esposto: è un atto attraverso il quale un cittadino chiede l'intervento dell'Autorità al fine di comporre una controversia tra privati.
- Denuncia: è l'atto mediante il quale qualunque persona, che non vi sia obbligata, porta a conoscenza del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria un fatto costituente reato perseguibile di ufficio del quale ha avuto notizia.
- Querela: è un atto a forma libera attraverso il quale – come stabilisce l'art. 336 c.p.p. - la persona offesa manifesta la propria volontà di procedere in relazione ad un fatto previsto dalla legge come reato per il quale non debba procedersi d'ufficio.
- ASL: Azienda Sanitaria Locale
- DP: Dipartimento di Prevenzione
- U.O.: Unità Organizzativa
- Norma: vincolo (tecnico-giuridico-gestionale) generato da un soggetto con capacità decisionale finalizzato alla tutela della sicurezza alimentare
- Procedura: "Modo specificato per svolgere un'attività o un processo".
- Ispezione: l'esame di qualsiasi aspetto relativo agli alimenti per verificare che siano conformi alle prescrizioni di legge.
- Verifica: il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici.
- Monitoraggio: la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure, al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di alimenti.
- Sorveglianza: l'osservazione approfondita di una o più aziende del settore degli alimenti, di operatori del settore degli alimenti, oppure delle loro attività. La sequenza temporale è tipica della sorveglianza. La sorveglianza è un controllo routinario. Le ispezioni, le verifiche rappresentano controlli più intensi.
- Relazione: atto finale del controllo ispettivo in cui vengono specificati i dati afferenti alle figure oggetto dell'accertamento

6. Modalità e Responsabilità

6.1 La denuncia

La denuncia può essere presentata al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e può avere forma scritta o orale; nel primo caso, della avvenuta presentazione viene redatto verbale, nel secondo caso è necessaria anche la sottoscrizione del denunciante.

Per la denuncia da parte di privati non è previsto alcun contenuto tipico minimo, è sufficiente qualsiasi indicazione idonea a delineare, sia pure nei suoi tratti essenziali, il fatto che si ritiene penalmente rilevante.

Nei casi di denuncia obbligatoria, invece, pur non essendo previsto alcun contenuto tipico, occorre che gli elementi riferiti non siano talmente generici e vaghi da far vanificare l'adempimento del

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Dipartimento di Prevenzione		
	Procedura Gestione Esposto, Denuncia, Querela	Rev. 1 Del 03/04/2024	Pag. 6 di 10
		PGDP16	

dovere di collaborazione imposto e, quindi, lo scopo sotteso alla scelta legislativa di rendere obbligatoria la denuncia.

In base a quanto espressamente previsto dall'art. 107 disp. att. c.p.p., il denunciante ha diritto di ottenere l'attestazione, da parte dell'autorità, che può essere apposta anche in calce alla copia dell'atto, della ricezione dell'autorità della avvenuta presentazione della denuncia.

Le denunce anonime

Ai sensi dell'art. 333, comma 3, c.p.p. *“delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'art. 240 c.p.p.”*

Le denunce anonime non sono idonee a determinare l'apertura di un fascicolo.

E' di esclusiva legittimità la facoltà del P.M. di attivare una qualche investigazione che possa prendere spunto da una qualsiasi fonte e, quindi, anche da una denuncia anonima. Sulla base del rilievo che l'art. 330 c.p.p. attribuisce il potere al P.M., in uno con la polizia giudiziaria, di **apprendere notizie di reato di propria iniziativa**, sicché, nei casi di delazione anonima, di informazioni provenienti dai *media* o di voce pubblica o di fatto notorio, il magistrato della Procura della Repubblica viene in contatto con un patrimonio conoscitivo che, sebbene non qualificato, non può essere *a priori* ignorato, pena un affievolimento del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

6.2 La querela

Il contenuto della querela

Gli elementi fondanti il contenuto dell'atto di querela sono due: **la rappresentazione del fatto di reato e la volontà del querelante**.

Sotto quest'ultimo profilo, **assume rilievo l'intento di perseguire un determinato fatto-reato al di là della esatta indicazione del suo autore**; è possibile esercitare l'azione penale in relazione ad un reato perseguibile a querela anche nel caso in cui in questa sia indicata erroneamente, come autore, una persona diversa.

Sotto il profilo descrittivo, la necessità che la querela contenga **l'esposizione del fatto previsto dalla legge**, non implica per il querelante un onere di indicazione e qualificazione giuridica, spettando invece al giudice il compito di sussumere il fatto descritto in una delle fattispecie penali.

La forma della querela

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Dipartimento di Prevenzione		
	Procedura Gestione Esposto, Denuncia, Querela	Rev. 1 Del 03/04/2024	Pag. 7 di 10
		PGDP16	

Le formalità che devono connotare la dichiarazione di querela sono indicate nell'art. 333 c.p.p. secondo cui *“La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale”*.

L'Ufficiale di Polizia Giudiziaria che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.

La querela, pertanto, produce effetti solo in quanto portata a conoscenza di alcuni soggetti specificati dalla legge (pubblico ministero, ufficiale di polizia giudiziaria, agente consolare all'estero).

Termine di presentazione della querela

L'art. 124 c.p. prevede che il diritto di querela sia esercitato, salvo che la legge disponga altrimenti, **entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato** (ai sensi dell'art. 609-septies, comma 2, il termine per proporre querela nei delitti di cui agli artt. 609 bis, 609 ter e 609 quater è di sei mesi).

Il termine per proporre la querela è di tre mesi e non di novanta giorni, sicché la scadenza di un termine stabilito a mesi si verifica, ex art. 14 c.p., nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, secondo il calendario comune, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese.

6.3 L'esposto

A seguito della presentazione di un esposto (**che dovrà avvenire per iscritto**), l'Autorità effettua l'accertamento e/o **convoca le parti per tentare una conciliazione** e redige apposito verbale.

Se nei fatti esposti emerge la sussistenza di un fatto penalmente rilevante, e questo è procedibile d'ufficio, l'Ufficiale di P.G. deve redigere comunicazione di notizia di reato e trasmetterla alla Procura della Repubblica territorialmente competente.

Invece, se il fatto esposto dovesse configurare un reato procedibile a querela di parte, ferma la possibilità di giungere ad una composizione bonaria della vertenza attraverso l'Autorità, il titolare del diritto potrà sempre riservarsi di procedere, come abbiamo visto, nel termine di tre mesi.

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Dipartimento di Prevenzione		
	Procedura Gestione Esposto, Denuncia, Querela	Rev. 1 Del 03/04/2024	Pag. 8 di 10
		PGDP16	

L'atto innescato con la presentazione di un esposto determina un vero e proprio **procedimento amministrativo**, e quindi è soggetto alla legge 241/1990. Sarà quindi possibile chiedere l'**accesso agli atti** come regolato dagli art. 7 e success. della citata legge.

In merito all'accessibilità di un esposto di un privato, si ribadisce il costante orientamento secondo cui nel sistema delineato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm., ispirato ai principi della **trasparenza**, del **diritto di difesa** e della **dialettica democratica**, nell'ambito dell'ordinamento giuridico generale che non riconosce il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi, **ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo, di controllo o sanzionatorio nei suoi confronti**, non potendo in proposito la ASL precedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza.

Il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza, imparzialità e responsabilità non ammette la possibilità di denunce segrete: sicché colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (Delibera ASL Rieti n° 878/DG del 9/10/2015 "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso alla documentazione dell'Azienda USL di Rieti in attuazione delle disposizioni della l. 241/90 e s.m.i.").

In assenza particolari esigenze di celerità del procedimento, è inoltre dovuta la comunicazione di dare avviso dell'avvio del procedimento, dato che la comunicazione è certamente in grado di apportare qualche utilità all'azione amministrativa.

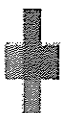
7. Criterio di condotta

Premesso che la presentazione di una segnalazione/esposto non dà corso ad una verifica immediata, secondo le direttive date dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Direttiva Sacconi 2008), le comunicazioni di provenienza anonima e quelle non riconducibili ad uno specifico soggetto interessato, non verranno prese in considerazione nella programmazione delle attività degli uffici ma al più potranno essere inserite nell'attività di vigilanza "di iniziativa".

Gli esposti rientrano nel set di informazioni sia in chiave programmatica, attraverso la definizione delle attività delle unità di vigilanza nei rispettivi piani operativi annuali, sia in chiave di prioritizzazione degli interventi attivabili.

Gli esposti possono essere divisi in due categorie:

- 1) Esposti ordinari:

 AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL RIETI	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Dipartimento di Prevenzione		 REGIONE LAZIO
	Procedura Gestione Esposto, Denuncia, Querela		Rev. 1 Del 03/04/2024
			Pag. 9 di 10 PGDP16

- Requisiti di contenuto:
 - ✓ riguarda materie di competenza delle UU.OO. interessate alla predetta procedura;
 - ✓ contiene lamentele circa danni economico e/o patrimoniali subiti;
 - ✓ contiene segnalazioni di comportamenti, situazioni o fatti ritenuti illegittimi, irregolari o comunque anomali;
 - ✓ riporta fatti concreti, sufficientemente circostanziati e, se del caso, documentati.

Non sono considerati esposti:

- ✓ le comunicazioni che abbiano, per il contenuto condizionale e/o interrogativo, le caratteristiche di “richiesta di informazioni, chiarimenti o documenti” o di “quesito”;
- ✓ le comunicazioni che contengano richieste di risarcimento e/o atti di interruzione della prescrizione;
- ✓ le comunicazioni inconferenti/non connesse a competenze delle UU.OO. interessate.
- ✓ Non riconducibili a fatti concreti e/o debitamente circostanziati e documentati

- Requisiti soggettivi:

Gli esposti devono essere trasmessi in forma scritta (cartacea o digitale): mediante posta cartacea, posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC).

Non sono considerati esposti le segnalazioni effettuate dall’Autorità Giudiziaria o dalle Forze di Polizia.

2) Esposti anonimi:

Se non debitamente circostanziati e documentati, il direttore della U.O. interessata procederà all’archiviazione d’ufficio

Tutti gli atti inerenti Denunce, querele ed esposti nelle forme e nei modi sopra citati, fermo restando le azioni immediatamente conseguenti di competenza del personale ispettivo con la qualifica di U.P.G., devono obbligatoriamente transitare per il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ovvero tramite la segreteria dello stesso, che provvede alla protocollazione dell’atto e al successivo inoltro:

- 1) Per la Denuncia e Querela all’Autorità Giudiziaria secondo quanto previsto dal codice di procedura penale
- 2) Per l’Esposto esclusivamente vagliato dai Direttori/Responsabili delle U.O. e armonizzato con il Dirigente dei Tecnici della Prevenzione. Quest’ultimo procederà ad attivare nelle forme previste l’Incarico Organizzativo di afferenza per la gestione e l’espletamento dell’attività di competenza e i relativi flussi di ritorno ai Direttori/Responsabili delle U.O, al Dirigente dei Tecnici della Prevenzione

8. Matrice delle Responsabilità

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Dipartimento di Prevenzione			
	Procedura Gestione Esposto, Denuncia, Querela		Rev. 1 Del 03/04/2024	Pag. 10 di 10
			PGDP16	

ATTIVITÀ	Dirigenti/Responsabili UU.OO.	Dirigente Prof. San. Area Prevenzione	Tecnici della Prevenzione	Incarico Organizzativo ex Coordinatore	Incarico Organizzativo ex Pos. Org.	Personale Amministrativo
Verifica della corrispondenza in arrivo	R	C	I	I	I	I
Attività di protocollo	I	I	I	I	I	R
Assegnazione per attività verifica esposto	C	I	C	R	C	I
Svolgimento attività di esposto	I	I	R	C	C	I
Comunicazione Esiti attività per esposto	R	I	C	C	C	I
Coinvolgimento Enti Terzi	R	C	C	I	I	I

Legenda: R: Responsabile. C: Coinvolto. I: Informato

9. Tempi per la risposta

Salvo quanto previsto dal codice di procedura penale in merito al rispetto della tempistica inerente i provvedimenti/accertamenti consequenziali a Denunce e/o Querela; per gli esposti la tempistica di riferimento è quella prevista dalla L. 241/1990 ovvero dal Regolamento Aziendale adottato con Delibera ASL Rieti n° 878/DG del 9/10/2015 “Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso alla documentazione dell’Azienda USL di Rieti in attuazione delle disposizioni della l. 241/90 e s.m.i.”